

# **MOVING International Road Safety Association e. V.**

## **§ 1 Nome e sede legale**

- (1) L'associazione porta il nome di "MOVING International Road Safety Association e. V."
- (2) L'associazione è iscritta nel registro delle associazioni presso il Tribunale distrettuale di Charlottenburg, Berlino (Germania), al numero VR 31089. La sede legale dell'associazione è Berlino.

## **§ 2 Scopo**

- (1) Lo scopo dell'associazione è quello di promuovere l'istruzione e la formazione e la prevenzione degli incidenti nei settori della sicurezza stradale, della formazione sul traffico e dell'educazione alla sicurezza stradale, nonché il relativo sistema di formazione e di esame in Europa e nel mondo.
- (2) Lo scopo dello statuto si realizza in particolare attraverso la diffusione di conoscenze specialistiche provenienti dalla scienza e dalla ricerca con l'obiettivo di professionalizzare ulteriormente l'educazione e la formazione in materia di sicurezza stradale, avviando scambi tra organizzazioni, aziende, associazioni, politica e amministrazione, ad esempio organizzando congressi tematici e sostenendo misure nei settori della sicurezza stradale, della formazione stradale e dell'educazione alla sicurezza stradale, ad esempio assegnando premi per progetti.

## **§ 3 Esercizio finanziario**

L'anno finanziario dell'associazione è l'anno solare. Il primo esercizio finanziario breve termina il 31 dicembre 2011.

## **§ 4 Soci**

- (1) Possono diventare membri dell'associazione le organizzazioni, le aziende, le autorità e le persone che si riconoscono nello scopo dell'associazione e che sono attive nel suo campo.
- (2) I membri dell'associazione sono membri a pieno titolo, membri associati e membri onorari:
  - a) I membri a pieno titolo sono generalmente editori specializzati in conformità con § 2 (vedi sopra) o aziende che operano nel campo della

formazione per il conseguimento della patente di guida, come le autoscuole o le società di autoscuole.

- b) I membri associati sono generalmente istituzioni attive nel campo della sicurezza stradale (pubbliche, private, PPP) che sostengono gli obiettivi dell'associazione.
  - c) I soci onorari sono persone fisiche il cui prestigio e la cui opera hanno contribuito allo sviluppo e alla promozione dell'associazione e che pertanto meritano questa speciale distinzione. I membri onorari non possono essere contemporaneamente membri effettivi o associati. La nomina di un membro effettivo a membro onorario non influisce sul suo diritto di voto.
- (3) La domanda di adesione deve essere presentata per iscritto. Il Comitato esecutivo decide in merito alla domanda a propria discrezione. L'affiliazione ha inizio con l'accettazione della domanda. Non esiste alcun diritto all'affiliazione. Il rifiuto di una domanda di adesione non deve essere motivato. I membri onorari sono nominati dall'Assemblea generale su proposta del Comitato esecutivo. La qualifica di socio onorario decorre dall'accettazione da parte del socio onorario.
- (4) Fine dell'iscrizione:
- a) con la fine dell'attività commerciale o amministrativa del socio, in particolare nel contesto di una chiusura dell'attività, di una liquidazione o di un'insolvenza o con il decesso di singoli soci;
  - b) mediante comunicazione scritta di dimissioni indirizzata al Comitato esecutivo; ciò è consentito solo alla fine di un anno solare, con un periodo di preavviso di 3 mesi;
  - c) con l'esclusione dall'associazione in conformità con § 4 Para. (5).
- (5) Un membro che abbia danneggiato in modo significativo la reputazione o gli interessi dell'associazione o che abbia ripetutamente causato discordia all'interno dell'associazione, o che abbia qualsiasi altro motivo importante per l'espulsione, può essere espulso dall'associazione con una delibera del Comitato esecutivo. Il membro interessato deve essere ascoltato di persona o per iscritto prima dell'espulsione. Durante il procedimento di espulsione, i diritti di socio saranno sospesi. La decisione di espulsione deve essere motivata per iscritto e inviata al socio con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno. Il socio può presentare ricorso scritto al Comitato esecutivo entro un mese dal ricevimento. L'assemblea generale ordinaria successiva prenderà la decisione finale sul ricorso. Se il socio non si avvale del diritto di ricorso entro il termine stabilito, si sottopone alla decisione di esclusione.

## **§ 5 Diritti e obblighi dei soci**

(1) Membri effettivi

a) hanno i seguenti diritti:

- partecipare all'Assemblea generale, prendere la parola ed esercitare il diritto di voto;
- partecipare alle riunioni, alle conferenze e a tutti gli altri eventi aperti e chiusi organizzati dall'associazione;
- essere sempre informati sull'attuale situazione finanziaria complessiva dell'associazione in una ripartizione specifica (spese di affitto, viaggi di lavoro, catering, ecc.): Panoramica annuale, bilancio annuale.

b) hanno i seguenti compiti:

- pagare la quota associativa, che viene stabilita dall'Assemblea generale;
- non ledere la dignità dell'associazione;
- rispettare lo Statuto, il Regolamento e le delibere dell'Assemblea generale;
- fornire informazioni attuali sulla politica amministrativa in materia di educazione stradale e sull'organizzazione della formazione per la patente di guida e degli esami per la patente di guida. Se due o più membri effettivi provengono da uno stesso Paese, sono loro stessi a stabilire chi è responsabile della comunicazione di tali informazioni al Presidium e ai membri effettivi.

(2) Membri associati

a) hanno i seguenti diritti:

- di partecipare all'Assemblea generale e, se necessario, di prendervi la parola senza avere diritto di voto;
- partecipare alle riunioni, alle conferenze e a tutti gli altri eventi aperti organizzati dall'associazione;
- ricevere, su richiesta, una copia di tutti gli studi condotti dall'Associazione, a meno che il Comitato esecutivo non decida, caso per caso, che tali studi sono soggetti a riservatezza e possono essere resi disponibili solo ai membri effettivi.

b) hanno i seguenti compiti:

- non ledere la dignità dell'associazione;

- rispettare lo statuto, il regolamento interno e le delibere dell'assemblea generale; fornire informazioni rilevanti per gli obiettivi e le attività di MOVING.
- (3) Membri onorari
- a) hanno i seguenti diritti:
- di partecipare all'Assemblea generale e, se necessario, di prendervi la parola senza avere diritto di voto;
  - partecipare alle riunioni, alle conferenze e a tutti gli altri eventi aperti organizzati dall'associazione;
  - ricevere, su richiesta, una copia di tutti gli studi condotti dall'Associazione, a meno che il Comitato esecutivo non decida, caso per caso, che tali studi sono soggetti a riservatezza e possono essere resi disponibili solo ai membri effettivi,
- b) hanno i seguenti compiti:
- non ledere la dignità dell'associazione;
  - rispettare lo Statuto, il Regolamento e le delibere dell'Assemblea generale;
  - fornire informazioni pertinenti agli obiettivi e alle attività di MOVING.
- (4) Ogni socio è tenuto a fornire al Comitato esecutivo un indirizzo postale convocabile e un indirizzo di posta elettronica e a informare immediatamente il Comitato esecutivo di qualsiasi modifica del proprio nome e/o indirizzo.
- (5) Nell'anno di adesione, i diritti di socio attivo e passivo possono essere esercitati solo dopo il pagamento iniziale della quota associativa (§ 10) possono essere esercitati.

## **§ 6 Organi; Lingue**

- (1) Gli organi dell'associazione sono
- a) il Comitato esecutivo (§ 26 BGB),
  - b) la direzione (§ 30 BGB),
  - c) l'assemblea generale.
- (2) Di norma, l'associazione comunica in inglese o in tedesco. Le riunioni dei membri e l'assemblea generale dell'associazione devono essere tenute in

tedesco, a meno che il Comitato esecutivo e l'assemblea generale non decidano all'unanimità un'altra lingua.

## **§ 7 Presidio**

- (1) Il comitato esecutivo è il consiglio direttivo dell'associazione ai sensi del Codice civile tedesco (BGB).
- (2) Il Comitato esecutivo dell'Associazione è composto da un Presidente. Inoltre, possono essere eletti fino a tre Vicepresidenti come ulteriori membri del Comitato esecutivo. È consentita la riconferma. Il Presidente può rappresentare l'Associazione da solo in giudizio e fuori, indipendentemente dalle dimensioni del Comitato esecutivo. I Vicepresidenti possono rappresentare l'Associazione in giudizio e fuori dal tribunale solo insieme a un altro membro del Comitato esecutivo.
- (3) Il Comitato esecutivo viene eletto dall'Assemblea generale per un periodo di 2 anni. Rimane in carica fino allo svolgimento di una nuova elezione. Se un membro del Comitato esecutivo si dimette durante il mandato, il Comitato esecutivo può eleggere un membro sostitutivo per il resto del mandato del membro dimissionario del Comitato esecutivo.

## **§ 8 Gestione**

- (1) Il Comitato esecutivo può nominare uno o più amministratori delegati.
- (2) L'amministratore delegato è un rappresentante speciale ai sensi del § 30 del BGB.
- (3) Il potere di rappresentanza dell'amministratore delegato è limitato agli affari quotidiani dell'associazione. Al momento della nomina dell'amministratore delegato, è necessario definire in modo specifico la sfera di attività e il potere di rappresentanza dell'associazione in questa sfera di attività. Il suo potere di rappresentanza non comprende
  - a) la vendita di tutti o di una parte sostanziale dei beni dell'Associazione;
  - b) la creazione o la chiusura di sedi;
  - c) l'acquisizione, la vendita o il gravame di beni immobili o di diritti equivalenti a beni immobili, nonché la costruzione o la modifica significativa di edifici;
  - d) Conclusione o modifica di contratti di affitto, locazione, leasing e simili per obblighi continuativi, nella misura in cui questi superino una durata di 12 mesi o un valore complessivo di 5.000 euro;
  - e) modifiche fondamentali alla struttura organizzativa dell'associazione;

- f) determinare le posizioni politiche dell'organizzazione;
  - g) l'assunzione o il licenziamento dei dipendenti e la stipula o l'annullamento dei contratti di lavoro con i dirigenti;
  - h) Concessione o revoca di procure o altre autorizzazioni speciali;
  - i) l'avvio di procedimenti davanti a tribunali statali o arbitrali e la conclusione di transazioni se il valore della controversia supera i 5.000 euro;
  - j) l'accensione e la concessione di prestiti, a meno che questi non siano usuali nel settore bancario o non superino l'importo di 10.000 euro per esercizio;
  - k) la fornitura di garanzie al di fuori del normale svolgimento dell'attività della società.
- (4) Il Comitato esecutivo è tenuto a registrare i rappresentanti speciali e la loro autorizzazione a rappresentare l'associazione nel registro delle associazioni.

## **§ 9 Assemblea generale**

- (1) L'Assemblea generale è convocata annualmente dal Presidente con un periodo di preavviso di 4 settimane - a partire dal giorno dell'invio della convocazione - mediante invito personale scritto all'ultimo indirizzo conosciuto dei membri dell'Associazione o a un indirizzo e-mail fornito dal membro. Il luogo, la data e la forma dell'Assemblea generale sono stabiliti dal Comitato esecutivo. Inoltre, il Comitato esecutivo deve comunicare l'ordine del giorno. Le proposte per l'ordine del giorno devono pervenire al Comitato esecutivo per iscritto entro 14 giorni prima della data dell'assemblea.
- (2) L'Assemblea generale può essere tenuta anche virtualmente, come videoconferenza o conferenza telefonica, o come evento ibrido. Tutti o singoli diritti possono essere esercitati in tutto o in parte tramite comunicazione elettronica.
- (3) L'Assemblea generale ha in particolare i seguenti compiti:
- a) Approvazione del bilancio per il prossimo esercizio finanziario;
  - b) Accettazione della relazione del Comitato esecutivo e suo scarico;
  - c) Elezione del Presidio;
  - d) Determinazione della quota associativa e del suo ammontare;
  - e) Delibere sulle modifiche allo Statuto e sullo scioglimento o la fusione dell'Associazione;

- f) Decisioni sull'appello di un socio contro la sua espulsione da parte del Comitato esecutivo.
- (4) Il Comitato esecutivo deve convocare immediatamente un'Assemblea generale straordinaria se gli interessi dell'Associazione lo richiedono o se almeno il 10% dei soci ne fa richiesta per iscritto, indicandone lo scopo e le ragioni. L'Assemblea Generale Straordinaria deve essere convocata dal Comitato Esecutivo per iscritto, con un preavviso di 2 settimane e indicando l'ordine del giorno. Le proposte per l'ordine del giorno devono essere presentate per iscritto al Comitato esecutivo almeno una settimana prima della riunione.
  - (5) L'Assemblea generale è presieduta dal Presidente (presidente della riunione); in caso di impedimento, l'Assemblea generale elegge un presidente della riunione. L'Assemblea generale, debitamente convocata, è valida indipendentemente dal numero di soci presenti. Le delibere sono approvate a maggioranza semplice dei voti, a meno che lo Statuto non preveda diversamente. I voti possono essere espressi dai soci non presenti se vengono trasferiti a un altro socio mediante una corrispondente autorizzazione (voto per delega). Il trasferimento deve essere presentato per iscritto o per via elettronica al presidente o, in caso di impedimento, al suo sostituto prima dell'inizio dell'assemblea. La parità di voti è considerata un rifiuto. I voti non validi o i voti in sospeso non vengono conteggiati.
  - (6) Le delibere dell'Assemblea generale devono essere verbalizzate e firmate dal presidente dell'Assemblea e dal custode del verbale.

## **§ 10 Quote associative**

- (1) L'Assemblea generale stabilisce con delibera l'importo e la scadenza delle quote associative. A prescindere da ciò, è possibile effettuare versamenti aggiuntivi su base volontaria.
- (2) I soci onorari sono esenti dall'obbligo di versare i contributi.

## **§ 11 Scioglimento e fusione dell'associazione**

Lo scioglimento dell'Associazione, la sua fusione con altre organizzazioni o il trasferimento dei suoi beni ad altre organizzazioni richiede una delibera a maggioranza di due terzi dei voti espressi nell'Assemblea generale appositamente convocata.

---

*Assicuriamo l'accuratezza e la completezza dello Statuto ai sensi della Sezione 71 (1) frase 4 del BGB.*

*Berlino, 17 dicembre 2023*

*Jörg-Michael Satz*

*Presidente dell'Associazione internazionale per la sicurezza stradale MOVING e. V.*